

Tribunale Milano, Sez. spec. in materia di imprese, Sent., 05/05/2022

SOCIETA' › Socio, in genere

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

SEZIONE XV CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Angelo Mambriani - Presidente

dott.ssa Maria Antonietta Ricci - Giudice a latere

dott.ssa Alima Zana - Giudice estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 48414/2019 promossa da:

S.C. e M.M.A., con l'avv. MAURIZIO A. INNOCENTI,

ATTORI

contro

S.C.L. S.P.A., con gli avv. ELVIRA GIANNELLA e RINALDO MARTINO

CONVENUTA

Oggetto: domanda di accertamento della legittimità del recesso ad nutum del socio di s.r.l. a tempo determinato sensibilmente lontano e di condanna di rimborso del relativo valore

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Le vicende processuali

S.C. e M.M.A., soci sin al 2001 del C.L. S.p.A. - avente ad oggetto l'organizzazione e la gestione di un villaggio turistico attrezzato per il soggiorno ed il pernottamento degli utenti -in data 8.10.2019 hanno convenuto in giudizio la Società ai fini dell'accertamento della legittimità del recesso ad nutum comunicato alla convenuta in data 14.01.2019, esercitato in ragione della durata a tempo -formalmente determinato al 31.12.3000 ma- sostanzialmente indeterminato della società.

Hanno chiesto altresì il rimborso del valore dell'unica azione receduta -la numero 451- pari alla somma di Euro 1.446,08.

C.L. S.p.A. (di seguito "S."), costituendosi in data 27.01.2020, ha sostenuto la durata a tempo determinato della società, con

conseguente inefficacia della comunicazione del recesso ad nutum effettuata da controparte -per mancata specificazione di una delle cause tassative che consentono l'exit e per decadenza dal termine di cui all'art. 2437bis c.c.

Ha contestato inoltre la determinazione del valore dell'azione receduta, alla luce della deliberazione consiliare del 6 aprile 2019, che ha stabilito il valore nel ben minore importo di Euro 1,00, secondo la regola prevista dall'[art. 2437 ter](#) c.c.

Alla prima udienza celebrata in data 18 febbraio 2020, gli attori hanno formulato una proposta conciliativa, articolatasi nell'abbandono della lite a spese compensate, con contestuale riconoscimento -a cura di controparte- del diritto di recesso del valore dell'azione nella misura di Euro 1,00. La Società non ha tuttavia aderito a tale proposta.

A fronte del tentativo di conciliazione promosso dal giudice istruttore, gli attori hanno proposto la definizione bonaria della lite secondo la modulazione dei rapporti precedentemente già indicata, ma con l'aggiunta della rifusione delle spese di lite a loro favore da liquidarsi da parte dell'Ufficio. La convenuta ha dichiarato di accettare l'originaria proposta degli attori.

Fallito il tentativo di conciliazione ed assegnati alle parti i termini di cui all'[art. 183](#) comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di dare ingresso alla fase istruttoria, all'udienza del 25 gennaio 2022 la causa è stata dunque rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive repliche.

2. La mancata cessazione della materia del contendere

Va premesso che la richiesta di parte convenuta articolata negli scritti difensivi finali -di declatoria di cessazione della materia del contendere- non può trovare accoglimento, avendo le parti cristallizzato le proprie conclusioni come da rispettivi atti difensivi, con prospettazioni del tutto alternative ed antitetiche e non avendo concordato sulle proposte conciliative reciprocamente formulate, da ultimo rispetto al governo delle spese.

3. La disciplina del recesso dei soci di S.p.A. a tempo indeterminato

Come noto, per le società di capitali costituite a tempo indeterminato non quotate in un mercato regolamentato l'at. 2437 comma 3, c.c. prevede -con disposizione inderogabile- il diritto di recesso ad nutum del socio con preavviso di almeno centottanta giorni, termine che può essere ampliato per Statuto fino ad un anno.

La ratio sottostante a tale strumento con efficacia estintiva del vincolo negoziale- quale espressione di un principio più generale nella materia contrattuale in presenza di un vincolo perpetuo, come sottolineato nella Relazione che ha accompagnato il decreto di Riforma- risiede nell'esigenza di tutelare la minoranza e di temperare la potenziale durata perpetua del vincolo sociale, attraverso il disinvestimento del socio.

Dunque, il socio di società avente durata indeterminata può esercitare il suo diritto di exit con il solo onere di trasmetterne comunicazione, con un preavviso di almeno centottanta giorni, alla società.

Nel caso invece di società a tempo determinato, il recesso è subordinato invece al ricorrere di una delle cause previste nel catalogo di cui all'[art. 2437](#) c.c.

Per quel che qui rileva, vanno richiamati gli orientamenti interpretativi diretti ad equiparare- rispetto al regime del recesso- ad una società di durata indeterminata quella costituita con durata, sì, determinata ma con un termine significativamente remoto. In particolare:

- secondo la Corte di legittimità, tale assimilazione è consentita nel caso in cui la durata, seppure fissata ad una certa data, sia talmente lontana da "oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale, non solo della persona fisica ma anche di un soggetto collettivo";

- questo Ufficio ha rielaborato un orientamento parzialmente più restrittivo che si snoda nei seguenti passaggi:

- in primo luogo, non si ricava dalla lettera dell'art. 2437 c.c. un'assimilazione tra durata indeterminata e determinata, anche ove particolarmente lunga;

- tale equiparazione non è giustificata neppure dall'interpretazione del contratto sociale secondo la volontà delle parti: la durata della società stabilita ad una certa data dallo Statuto è voluta tanto i soci fondatori quanto chi ne acquista la partecipazione;

- la ratio della disciplina del recesso -costituendo un rimedio idoneo a determinare un depauperamento della società- è meritevole di interpretazione restrittiva;

- è escluso il carattere elusivo della durata secondo statuto eccessivamente lunga, attesa l'assenza di un parametro oggettivo e predefinito per esprimere un giudizio certo rispetto a tale elemento contrattuale, che non può essere identificato né nella durata della vita umana -

posta la mancata assimilazione a quanto previsto dall'[art. 2285](#) c.c.- né nella tipologia dell'oggetto sociale -di norma riferito ad attività imprenditoriali di per sé suscettibili di sviluppo per un tempo indeterminabile.

- In ogni caso, anche secondo l'orientamento del Tribunale, sono salve le ipotesi in cui il termine sia "in assoluto elusivo, apparente od insignificante" ossia quando "esso esorbiti qualsiasi ragionevole previsione di durata della società stessa come persona giuridica, risultando in se stesso del tutto arbitrario e irrazionale (es.: termine di durata da oggi sino all'anno 2324)".

In tale ipotesi, è giustificata l'applicazione della disciplina della società a tempo determinato in tema di recesso.

4 (Segue) Il recesso ad nutum degli attori

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, nel caso in esame il Collegio osserva che:

- la convenuta è stata costituita nel 1974 con la pattuizione di un termine di durata sensibilmente lontano ovvero -secondo quanto indicato dall'art. 4 dello Statuto- al 31.12.3000;

- S. va assimilata ad una società a tempo determinato, chiaramente travalicando la clausola statutaria citata qualsiasi ragionevole previsione di durata prestabilita;

- gli attori hanno dunque esercitato legittimamente il diritto di recesso ad nutum e non sono decaduti dai termini ai sensi dell'[art. 2437 bis](#) c.c.;

A ciò non osta il richiamo alla Delib. del 18 novembre 2018 -assunta, secondo la tesi attorea, senza una regolare convocazione dei soci- con cui l'assemblea è stata resa edotta della decisione, già assunta dal C.d.A., di non riconoscere validi e legittimi i recessi che dovessero essere ancora comunicati dai soci: la volontà sociale, anche ove validamente espressa, non può derogare all'assetto dei rapporti, dei diritti e delle facoltà in tema di recesso sopra delineate, attesa la natura inderogabile della relativa prescrizione normativa.

Con conseguente accoglimento della prima domanda svolta dagli attori.

5. Il valore dell'azione receduta.

I soci receduti hanno chiesto la condanna della società al pagamento del valore dell'unica azione oggetto di recesso, quantificato in Euro 1.444,08, pari al suo valore nominale.

La convenuta censura tale prospettazione invocando, ai sensi dell'[art. 2437 ter](#) c.c., la determinazione risultante dalla procedura di liquidazione attuata secondo le indicazioni del C.d.A. che ha recepito il parere del Collegio Sindacale il quale con delibera del 6.04.2019- ha fissato il valore di ogni azione consegnata dal socio recedente in Euro 1,00.

In proposito, va rammentato che il citato [art. 2437 ter](#) c.c. disciplinando il criterio di determinazione del valore delle azioni, stabilisce che esso sia individuato dagli amministratori -sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti- tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e dell'eventuale valore di mercato delle azioni-. E' stato così modificato il regime previgente, che prevedeva il rimborso delle azioni del socio receduto "in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio".

La nuova disciplina ha inoltre previsto, in caso di contestazione da parte del socio recedente della valorizzazione effettuata dagli amministratori, un procedimento valutativo "esterno" affidato ad un esperto nominato dal tribunale i cui compiti e il regime della cui relazione sono poi disciplinati attraverso il rinvio al primo comma dell'[art.1349](#) c.c..

Ciò premesso, nel caso in esame va ritenuta corretta la quantificazione proposta dalla convenuta, come già deciso in termini da questo Ufficio in una lite introdotta da un altro socio receduto dalla compagine sociale proprio dell'odierna convenuta.

Il Tribunale ha in proposito argomentato che:

- "sulla scorta dell'[art. 2437-ter](#) c.c., gli amministratori, con la Delib. del 6 aprile 2019, recependo il parere del collegio sindacale, hanno determinato il valore delle azioni della socia recedente - nn. 140 e 150 - in Euro 1,00 ciascuna, sulla base del rilievo di una consistenza negativa del patrimonio netto per ben 500.000;

- "per la corretta determinazione del valore, si deve aver riguardo al patrimonio sociale - che nel caso di specie risulta essere negativo - e non già al valore nominale delle azioni desumibile dalla mera operazione matematica di divisione del capitale sociale, che rappresenta un dato numerico non necessariamente rispondente al valore patrimoniale delle stesse".

Da tale arresto, ampiamente motivato, il Collegio ritiene di non discostarsi, con conseguente liquidazione del valore dell'azione receduta in Euro 1,00, da corrispondere dalla convenuta a favore dell'attrice.

6. Il comando giudiziale

Occorre dunque dichiarare la legittimità del recesso esercitato dagli attori ex [art. 2437](#) c.c. e [art. 2473](#) co. 2 c.c. -comunicato alla convenuta in data 14/01/2019 e confermato in data 29/01/2019.

La convenuta va condannata a versare agli attori la somma di Euro 1,00 quale valore di liquidazione dell'azione receduta.

Quanto al governo delle spese -tenuto conto che il merito del decisum corrisponde alla proposta transattiva inizialmente formulata dagli attori e che legittimamente essi non hanno successivamente aderito all'offerta della convenuta di definire in tal senso la lite a spese compensate in ragione degli ulteriori esborsi medio tempore sostenuti- le stesse sono liquidate a favore dei soci receduti.

La quantificazione va compiuta tenuto conto della rapida scansione del processo -ove non è stato dato dato ingresso all'attività istruttoria- e del valore esiguo della causa, prendendo a riferimento i minimi tabellari rispetto al relativo scaglione di riferimento.

I compensi vengono quindi liquidati in Euro 440,00, oltre accessori di legge come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando sulle domande svolte da S.C. e M.M.A. nei confronti di S.C.L. S.p.A. con atto di citazione notificato in data 08.10.2019, ogni ulteriore domanda ed eccezione diversamente rigettata e disattesa, così provvede:

1. accerta e dichiara legittimo il recesso degli attori ex [art. 2437](#) c.c. e [art. 2473](#) co. 2 c.c. comunicato alla convenuta in data 14/01/2019 e confermato in data 29/01/2019;

1. determinato il valore dell'azione oggetto di recesso nell'importo di Euro 1,00,condanna la convenuta al pagamento di tale importo a favore degli attori in solido;

2. condanna la convenuta alla rifusione in favore degli attori delle spese processuali, che liquida in Euro 440,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA.

Conclusione

Così deciso in Milano, il 5 maggio 2022.

Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2022.